

**Art. 156**  
**(Ruolo organico e personale)**

1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.

2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.

3. Con propri regolamenti pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Garante definisce:

- a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
- b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
- d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi

dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.

8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

### **CAPO III**

#### **ACCERTAMENTI E CONTROLLI**

##### **Art. 157**

**(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)**

**1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.**

### **Art. 158**

#### **(Accertamenti)**

**1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.**

**2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.**

**3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.**

### **Art. 159**

#### **(Modalità)**

**1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.**

**2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico**

del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.

4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.

5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.

6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

## **Art. 160**

### **(Particolari accertamenti)**

1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).

4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.

5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.

6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.

### TITOLO III

#### SANZIONI

##### CAPO I

#### VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

##### **Art. 161**

(Omessa o inidonea informativa all'interessato)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

##### **Art. 162**

(Altre fattispecie)

**1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.**

**2 La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.**

### **Art. 163**

**(Omessa o incompleta notificazione)**

**1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.**

### **Art. 164**

**(Omessa informazione o esibizione al Garante)**

**1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattromila euro a lire ventiquattromila euro.**

1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

### **Art. 166**

(Procedimento di applicazione)

1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

## **CAPO II**

### **ILLECITI PENALI**

### **Art. 167**

(Trattamento illecito di dati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

## **Art. 168**

**(Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)**

1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

## **Art. 169**

**(Misure di sicurezza)**

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

**(Inosservanza di provvedimenti del Garante)**

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

#### **Art. 171**

(Altre fattispecie)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

#### **Art. 172**

(Pene accessorie)

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI**

##### **CAPO I**

##### **DISPOSIZIONI DI MODIFICA**

#### **Art. 173**

(Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)

1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:

a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

*“2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.”;*

**b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;**

**c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:**

*“11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.”;*

**d) l'articolo 12 è abrogato.**

## **Art. 174**

### **(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)**

**1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:**

*“Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.*

*Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.”.*

**2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: “può sempre eseguire” a “destinatario,” sono sostituite dalle seguenti: “esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,”.**

3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale" è sostituita dalle seguenti: *"una ricevuta"*.
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: *"in busta chiusa e sigillata"*.
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: *"Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta."*;
  - b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: *"al primo comma"*.
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: *" , e mediante"* fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: *" , di riservatezza o di tutela della dignità"*.
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: *"L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata."*
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore"*.
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: *"informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse"*.
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. "*
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:

*“Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.”.*

**13. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

*a) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

**“3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto.”;**

*b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

**“5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.”.**

**14. All’articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: “è scritta all’esterno del plico stesso” sono sostituite dalle seguenti: “è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 3”.**

**15. All’art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:**

**“1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all’articolo 148, comma 3, del codice.”.**

**16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all’articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.”;**

**b) all’articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: “L’agente postale rilascia avviso” sono inserite le seguenti: “, in busta chiusa, del deposito”.**

## **Art. 175**

**(Forze di polizia)**

1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.

2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.

3. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

### *“Art. 10 (Controlli)*

*1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.*

*2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.*

*3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.*

*4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.*

*5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.”.*

## **Art. 176**

### **(Soggetti pubblici)**

**1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: “mediate strumenti informatici” sono inserite le seguenti: “, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, “.**

**2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.”.**

**3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.”.**

**4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.**

**5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo**

*funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto."*

6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "*Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione*".

## **Art. 177**

**(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)**

1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.

2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "*7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.*".

3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.

4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).

5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituito dal seguente: "*Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.*".

## **Art. 178**

**(Disposizioni in materia sanitaria)**

1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "*e il Garante per la protezione dei dati personali*".

2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità.*";

b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "*decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali*".

3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente periodo: "*Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.*".

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).

5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "*è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali*".

## **Art. 179**

(Altre modifiche)

1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: "*; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare*" e: "*garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;*".

2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "*4,*" e "*8*".

3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali”.

4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, è inserito il seguente:

*“Articolo 107-bis.*

*Trattamento di dati personali per scopi storici*

*1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.*

*2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico.”.*

## CAPO II

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 180

(Misure di sicurezza)

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee

misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del codice.

## **Art. 181**

**(Altre disposizioni transitorie)**

**1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:**

- a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;**
- b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;**
- c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;**
- d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;**
- e) le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;**
- f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.**

**2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.**

**3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.**

**4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.**

**5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate**

prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera *a*), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

## **Art. 182**

(Ufficio del Garante)

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:

- a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
- b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.

## **CAPO III**

### **ABROGAZIONI**

## **Art. 183**

(Norme abrogate)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

- a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
- c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
- d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
- e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
  - f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
  - g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
  - h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
  - i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
  - l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
- m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
- n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
- o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

- a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
- b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
- c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
- d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
- e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
- f) l'articolo 2, comma 5-*quater* 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;

- g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
- h) l'articolo 330-*bis* del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
- i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

#### CAPO IV

#### NORME FINALI

#### **Art. 184**

(Attuazione di direttive europee)

1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

#### **Art. 185**

(Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)

1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.

### **Art. 186**

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.

Dato a           , addì

# **ALLEGATI**

## **CODICI DI DEONTOLOGIA (*ALLEGATO A*)**

## **A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA.**

(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in *G.U.* 3 agosto 1998, n. 179)

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, secondo il quale il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice è applicabile anche all'attività dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero;

Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia è adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il codice entro il previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;

Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale dell'ordine;

Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'ordine alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle libertà e dei diritti coinvolti dall'attività giornalistica;

Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;

Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996 e dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunità di una revisione dell'art. 25 della legge, che è stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;

Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare alcune residuali modifiche all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile;

Constatata l'idoneità delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo del codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;

**Dispone**

La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

**IL PRESIDENTE**

## **ORDINE DEI GIORNALISTI**

### **CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA\*.**

#### **Art. 1 (Principi generali)**

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.

2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.

#### **Art. 2 (Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti)**

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità

*\* In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.*

della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

#### **Art. 3 (Tutela del domicilio)**

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

#### **Art. 4 (Rettifica)**

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

#### **Art. 5 (Diritto all'informazione e dati personali)**

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

#### **(Essenzialità dell'informazione)**

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in

ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

#### **Art. 7** (Tutela del minore)

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

#### **Art. 8** (Tutela della dignità delle persone)

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

#### **Art. 9** (Tutela del diritto alla non discriminazione)

1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

#### **Art. 10** (Tutela della dignità delle persone malate)

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei

casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

#### Art. 11

(Tutela della sfera sessuale della persona)

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

#### Art. 12

(Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996.

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

#### Art. 13

(Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

## **A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI.**

(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in *G.U.* 5 aprile 2001, n. 80)

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici;

Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;

Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione del codice e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione consultiva per le questioni inerenti la consultabilità degli atti d'archivio riservati, del Centro di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane, dell'Associazione nazionale archivistica italiana, dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della Società per lo studio della storia contemporanea, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, della Società per gli studi di storia delle istituzioni, della Società italiana delle storiche, dell'Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza;

Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la

raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;

Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all' art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999 , il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;

Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali interessate;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 , adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

**Dispone:**

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici che figura in allegato all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 marzo 2001

**IL RELATORE**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.

---

*\* In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.*

## Preambolo

I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti premesse:

1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati. In considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore -con specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409- ha esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalità dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12 , 20 e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).

2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n.675; art.6, d. lg. 30 luglio 1999, n.281 ).

3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.

4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n.135).

5) La sottoscrizione del presente codice è promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice è espressione delle associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le società scientifiche, ed è volto ad assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675 ).

6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua in particolare: a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b) particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281) .

7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:

a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;

b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa;

c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.

## Capo I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.

3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:

a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione;

b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.

4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile.

### Art. 2 (Definizioni)

1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresì:

a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;

b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;

c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

## **Capo II** **REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITA' DEI RELATIVI** **TRATTAMENTI**

### **Art. 3** **(Regole generali di condotta)**

1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.

2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.

4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.

### **Art. 4** **(Conservazione e tutela)**

1. Gli archivisti si impegnano a:

a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;

b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;

c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;

d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.

**Art. 5**  
**(Comunicazione e fruizione)**

1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità delle fonti.
2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perché esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di interesse archivistico, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.

**Art. 6**  
**(Impegno di riservatezza)**

1. Gli archivisti si impegnano a:
  - a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
  - b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività.

**Art. 7**  
**(Aggiornamento dei dati)**

1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione

gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.

3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo trascorso.

#### **Art. 8 (Fonti orali)**

1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che renda nota almeno l'identità e l'attività svolta dall'intervistatore nonché le finalità della raccolta dei dati.

2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.

### **Capo III REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI**

#### **Art. 9 (Regole generali di condotta)**

1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate.

2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

#### **Art. 10 (Accesso agli archivi pubblici)**

2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.

3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.

4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare ogni altra documentazione utile.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.

6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate.

7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.

8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

#### Art. 11 (Diffusione)

1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.

2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.

3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

5. L'utente non è tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.

**Art. 12**  
(Applicazione del codice)

1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto.

2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.

**Art. 13**  
(Violazione delle regole di condotta)

1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.

3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.

4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.

**Art. 14**  
(Entrata in vigore)

1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### **A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.**

(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in *G.U.* 16 agosto 1999, n. 191)

#### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi di statistica e di ricerca scientifica;

Visto l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica;

Visto altresì l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica debba essere sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione dei codici e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri, da rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto nazionale di statistica - ISTAT, Istituto di

studi e analisi economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che hanno avuto modo di far pervenire osservazioni e proposte;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152 contenente le norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2001 in materia di circolazione dei dati all'interno del Sistema statistico nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2002 sull'inserimento di altri uffici di statistica nell'ambito del Sistan;

Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell'ISTAT, su mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, ha trasmesso il testo del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome dei soggetti interessati;

Vista la deliberazione di questa Autorità n. 23 del 4 luglio 2001 sull'esame preliminare del codice;

Ritenuto opportuno procedere all'esame definitivo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati nell'ambito del SISTAN, anche separatamente rispetto al codice che, a norma degli articoli art. 6, comma 1, e 10, comma 6, del d.lg. n. 281/1999, deve disciplinare l'utilizzo dei dati personali a fini statistici al di fuori del SISTAN;

Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione statistica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sulla base degli approfondimenti curati d'intesa con l'Istat;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;

Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all' art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 281/1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

**Dispone:**

**la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale,**

che figura in allegato, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 luglio 2002

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

**CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE\*.**

**Preambolo**

Il presente codice è volto a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte dell'informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio della collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

Il codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

La sua sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di attività statistica e, in particolare:

- a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
- b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18 dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8;
- c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
- d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995;
- e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18, adottata il 30 settembre 1997;
- f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997.

---

\* In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.

particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici.

## CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da:

a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica, in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali;

b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché nel presente codice.

### Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:

a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1;

b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;

c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;

### Art. 3 (Identificabilità dell'interessato)

1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:

a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima;

**b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:**

**risorse economiche;**

**risorse di tempo;**

**archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione;**

**archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione;**

**risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati;**

**conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati;**

**c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato può ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in termini di probabilità di identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, è tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati che può derivarne, avuto altresì riguardo al vantaggio che se ne può trarre.**

#### **Art. 4**

##### **(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)**

**1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri:**

**a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a tre;**

**b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni;**

**d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;**

**e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;**

**f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unità statistiche di una popolazione presentino la medesima modalità di una variabile.**

2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.

3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di identificazione deve essere per quanto possibile contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce anche le modalità di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

#### Art. 5

##### (Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati)

1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo è necessario che concorrano i seguenti presupposti:

a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l'informativa;

b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;

c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale.

3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalità quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purché espresso, può essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione dell'informativa resa all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso è conservata dal titolare del trattamento per tre anni.

## CAPO II

### INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

#### Art. 6

##### (Informativa)

2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento dell'informativa a quest'ultimo richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della Legge, l'informativa stessa si considera resa se il trattamento è incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante il quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.

3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla persona presso la quale i dati sono raccolti può essere differita per la parte riguardante le specifiche finalità, le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, qualora ciò risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine -in relazione all'argomento o alla natura della stessa- e purché il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il completamento dell'informativa deve essere fornito all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca deve redigere un documento -successivamente conservato per almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano i diritti di cui all'art. 13 della Legge- in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si è ritenuto di differire l'informativa, la parte di informativa differita, nonché le modalità seguite per informare gli interessati quando sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il differimento.

4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.

#### Art. 7

(Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale)

1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.

2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di università o ad istituti o enti di ricerca o a soci di società scientifiche a cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, è consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che:

- a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari;
- b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
- c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno;
- d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
- e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da quello oggetto della comunicazione;
- f) siano adottate misure idonee affinché le operazioni di immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio;

g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c).

3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento che ha originato i dati, i soggetti del sistema statistico nazionale possono comunicare dati personali a ricercatori operanti per conto di università, altre istituzioni pubbliche e organismi aventi finalità di ricerca, purché sia garantito il rispetto delle condizioni seguenti:

- a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari;
- b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
- c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;
- d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali contenute anche nel presente codice.

4. È vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i dati a terzi.

#### Art. 8

(Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale)

1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.

2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unità statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessità.

3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 9

(Autorità di controllo)

1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del presente codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente art. 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza.

**CAPO III**  
**SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA**

**Art. 10**  
**(Raccolta dei dati)**

**2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In particolare:**

- a) rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;**
- b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della Legge e di cui all'art. 6 del presente codice, nonché ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni;**
- c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa autorizzazione;**
- d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;**
- e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge.**

**Art. 11**  
**(Conservazione dei dati)**

**1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformità all'art. 9 della Legge e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni. In tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per:**

**indagini continue e longitudinali;**

**indagini di controllo, di qualità e di copertura;**

**definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione;**

**costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi;**

**altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalità perseguite.**

2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.

**Art. 12.**  
(Misure di sicurezza)

1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma 1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo, il titolare del trattamento determina anche i differenti livelli di accesso ai dati personali con riferimento alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.

2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.

**Art. 13**  
(Esercizio dei diritti dell'interessato)

1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art.13 della Legge, l'interessato può accedere agli archivi statistici contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali.

**Art. 14**

1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni:

a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;

b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;

c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività statistica o di attività ad essa strumentali non possono essere diffusi, né altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;

d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;

**e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche;**

**f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purché nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.**

**2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice, anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.**

**3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal presente codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento.**



7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

### **Sistema di autorizzazione**

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

### **Altre misure di sicurezza**

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-*quinquies* del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

### **Documento programmatico sulla sicurezza**

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
  - 19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
  - 19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
  - 19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
  - 19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
  - 19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
  - 19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati

personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

#### **Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari**

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all' art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro

trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

### **Misure di tutela e garanzia**

#### **Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici**

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il

**controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.**

**ALLEGATO C)**

**TRATTAMENTI NON OCCASIONALI EFFETTUATI  
IN AMBITO GIUDIZIARIO O PER FINI DI POLIZIA**

**(Artt. 46 e 53 del codice)**

**TAVOLA DI CORRISPONDENZA  
DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI  
AL CODICE IN MATERIA  
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

<b>ARTICOLATO DEL CODICE</b>	<b>RIFERIMENTO PREVIGENTE</b>
<b>Parte I</b> <b>Disposizioni generali</b> <b>Titolo I</b> <b>Principi generali</b>	
<b>Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)</b>	---
<b>Art. 2 (Finalità)</b> comma 1	cfr. art. 1, dir. 95/46/CE; art. 1, comma 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675
comma 2	---
<b>Art. 3 (Principio di necessità del trattamento dei dati)</b> comma 1	---
<b>Art. 4 (Definizioni)</b> comma 1, lett. a)	cfr. art. 2, dir. 95/46 CE; art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 675/1996
lett. b)	art. 1, comma 2, lett. c), l. n. 675/1996
lett. c)	art. 10, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281
lett. d)	cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
lett. e)	cfr. art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
lett. f)	art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 675/1996
lett. g)	art. 1, comma 2, lett. e), l. n. 675/1996
lett. h)	cfr. art. 19 l. n. 675/1996
lett. i)	art. 1, comma 2, lett. f), l. n. 675/1996
lett. l)	art. 1, comma 2, lett. g), l. n. 675/1996
lett. m)	art. 1, comma 2, lett. h), l. n. 675/1996
lett. n)	art. 1, comma 2, lett. i), l. n. 675/1996
lett. o)	art. 1, comma 2, lett. l), l. n. 675/1996
lett. p)	art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 675/1996
lett. q)	art. 1, comma 2, lett. m), l. n. 675/1996
comma 2, lett. a)	cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/58/Ce
lett. b)	cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/Ce
lett. c)	cfr. art. 2, par. 1, lett. a, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/21/Ce
lett. d)	cfr. art. 2, par. 1, lett. d), direttiva n. 2002/21/CE
lett. e)	cfr. art. 2, par. 1, lett. c), direttiva n. 2002/21/CE
lett. f)	cfr. art. 2, par. 1, lett. k), direttiva n. 2002/21/CE
lett. g)	cfr. art. 2, par. 2, lett. a), direttiva n. 2002/58/CE
lett. h)	cfr. art. 2, par. 2, lett. b), direttiva n. 2002/58/CE
lett. i)	cfr. art. 2, par. 2, lett. c), direttiva n. 2002/58/CE
lett. l)	cfr. art. 2, par. 2, lett. g), direttiva n. 2002/58/CE
lett. m)	cfr. art. 2, par. 2, lett. h), direttiva n. 2002/58/CE
comma 3, lett. a)	art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 28 luglio 1999, n. 318
lett. b)	art. 1, lett. b, d.P.R. n. 318/1999
lett. c)	---
lett. d)	---
lett. e)	---
lett. f)	---
lett. g)	---
comma 4, lett. a)	art. 1, comma 2, lett. a), d.lg. n. 281/1999
lett. c)	art. 1, comma 2, lett. b), d.lg. n. 281/1999

<b>Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)</b> comma 1	cfr. art. 4, dir. 95/46/CE; artt. 2, comma 1, e 6, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 2, commi 1 bis, e 1 ter, l. n. 675/1996
comma 3	cfr. art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir. 95/46/CE; art. 3, l. n. 675/1996
<b>Art. 6 (Disciplina del trattamento)</b>	---
<b>Titolo II</b> <b>Diritti dell'interessato</b>	
<b>Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)</b> comma 1	cfr. art. 12, dir. 95/46; art. 13, comma 1, lett. c), punto 1 (prima parte) l. n. 675/1996
comma 2	art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1 (seconda parte) l. n. 675/1996
comma 3	art. 13, comma 1, lett. c), punti 2, 3 e 4 l. n. 675/1996
comma 4	art. 13, comma 1, lett. d) ed e), l. n. 675/1996
<b>Art. 8 (Esercizio dei diritti)</b> comma 1	cfr. art. 13, dir. 95/46; art. 17, comma 1, d.P.R. n. 501/1998.
comma 2	art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed e-bis) l. n. 675/1996
comma 3	art. 14, comma 2, n. 675/1996
comma 4	---
<b>Art. 9 (Modalità di esercizio)</b> comma 1	art. 17, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 13, comma 4, l. n. 675/1996; art. 17, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 13, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4	art. 17, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo periodo), l. n. 675/1996
<b>Art. 10 (Riscontro all'interessato)</b> comma 1	art. 17, comma 9, d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501.
comma 2	art. 17, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 17, commi, 5 d.P.R. n. 501/1998
comma 4	---
comma 5	---
comma 6	---
comma 7	art. 13, comma 2, l. n. 675/1996; art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998
comma 8	art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998
comma 9	art. 17, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
<b>Titolo III</b> <b>Regole generali per il trattamento dei dati</b> <b>Capo I</b> <b>Regole per tutti i trattamenti</b>	
<b>Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)</b> comma 1	cfr. art. 6, dir. 95/46/CE; art. 9, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	---
<b>Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)</b> comma 1	cfr. art. 27, dir. 95/46/CE; art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996;
comma 2	art. 20, comma 4, d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
comma 3	art. 20, comma 3, d. lg. n. 467/2001
comma 4	---
<b>Art. 13 (Informativa)</b> comma 1	cfr. Art. 10, dir. 95/46/CE ; art. 10, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 10, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3	---

comma 4	art. 10, comma 3, l. n. 675/1996
comma 5	art. 10, comma 4, l. n. 675/1996
<b>Art. 14 (Definizione di profili e della personalità dell'interessato)</b>	
Comma 1	cfr. Art. 15, dir. 95/46/CE ; art. 17, comma 1, l. n. 675/1996
Comma 2	art. 17, comma 2, l. n. 675/1996
<b>Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)</b>	
comma 1	cfr. Art. 23, dir. 95/46/CE : art. 18, l. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 9, l. n. 675/1996
<b>Art. 16 (Cessazione del trattamento)</b>	
comma 1	cfr. Art. 19, par. 2, dir. 95/46/CE art. 16, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 16, comma 3, l. n. 675/1996
<b>Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)</b>	
comma 1	cfr. Art. 20, dir. 95/46/CE : art. 24-bis, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 24-bis, comma 2, l. n. 675/1996
<b>Capo II</b>	
<b>Regole ulteriori per i soggetti pubblici</b>	
<b>Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)</b>	
comma 1	---
comma 2	cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3	cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 4	---
comma 5	---
<b>Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)</b>	
comma 1	art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE ; art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3	art. 27, comma 3, l. n. 675/1996
<b>Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)</b>	
comma 1	cfr. art. 8, dir. 95/46/CE; art. 22, comma 3, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	art.22, comma 3-bis, l. n. 675/1996; art. 5, comma 5, d. lg. N. 135/1999
comma 3	art. 22, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4	art. 22, comma 3-bis, l. n.675/1996
<b>Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)</b>	
comma 1	cfr. Art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE ; art. 24, comma 1, l. n. 675/1996;
comma 2	art. 5, comma 5-bis, d. lg. 11 maggio 1999, n. 135
<b>Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)</b>	
comma 1	---
comma 2	art. 2, comma 2, d. lg. N. 135/1999
comma 3	art. 3, comma 1, d. lg. N. 135/1999
comma 4	art. 3, comma 2, d. lg. N. 135/1999
comma 5	art. 3, comma 3, d. lg. N. 135/1999
comma 6	art. 3, comma 4, d. lg. N. 135/1999
comma 7	art. 3, comma 5, d. lg. N. 135/1999
comma 8	art. 23, comma 4, l. n. 675/1996
comma 9	art. 4, comma 1, d. lg. N. 135/1999
comma 10	art. 4, comma 2, d. lg. N. 135/1999; art. 3, comma 6, d. lg. N. 135/1999
comma 11	art. 4, comma 3, d. lg. N. 135/1999
comma 12	art. 1, comma 2, lett. c), d. lg. N. 135/1999

<b>Capo III</b>	
<b>Regole ulteriori per i privati ed enti pubblici economici</b>	
<b>Art. 23 (Consenso)</b> comma 1	cfr.art. 7, par. 1, lett. A), dir. 95/46/CE ; art. 11, comma 1 e 20, comma 1, lett. a) l. n. 675/1996
comma 2	art. 11, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3	art. 11, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4	cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
<b>Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza il consenso)</b> comma 1, lett. a)	cfr. Art. 7, dir. 95/46/CE ; artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996;
lett. b)	artt. 12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis), l. n. 675/1996
lett. c)	artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b),l. n. 675/1996
lett. d)	artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e),l. n. 675/1996
lett. e)	art. 7, par. 1, lett. d), dir. 95/46; artt. 12, comma 1, lett. g) e 20 comma 1, lett. f), l. n. 675/1996
lett. f)	artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996
lett. g)	artt. 12, comma 1, lett. h-bis) e 20, comma 1, lett. h ed h-bis), l. n. 675/1996
lett. h)	---
lett. i)	artt. 12, comma 1, lett. d) e 21, comma 4, lett. a), l. n. 675/1996; art. 7, comma 4 d.lgs n. 281/1999
<b>Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)</b> comma 1	art. 21 commi 1 e 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 21, comma 4, lett. b), l. n. 675/1996
<b>Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili)</b> comma 1	cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE ; art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 22, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3, lett. a)	art. 22, comma 1 bis, l. n. 675/1996
comma 3, lett. b)	art. 22, comma 1 ter, l. n. 675/1996
comma 4	art. 22, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5	art. 23, comma 4, l. n. 675/1996
<b>Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari)</b> comma 1	cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
<b>Titolo IV</b>	
<b>I soggetti che effettuano il trattamento</b>	
<b>Art. 28 (Titolare del trattamento)</b> comma 1	---
<b>Art. 29 (Responsabile del trattamento)</b> comma 1	cfr. art. 16, dir. 95/46/CE; art. 8, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 8, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3	art. 8, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4	art. 8, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5	art. 8, comma 2, l. n. 675/1996
<b>Art. 30 (Incaricati del trattamento)</b> comma 1	cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE ; artt. 8, comma 5, e 19, l. n. 675/1996
comma 2	art. 19, l. n. 675/1996

<b>Titolo V</b> <b>Sicurezza dei dati e dei sistemi</b> <b>Capo I</b> <b>Misure di sicurezza</b>	
<b>Art. 31 (Obblighi di sicurezza)</b>	cfr. art. 17, dir. 95/46/CE art. 15, comma 1, l. n. 675/1996
<b>Art. 32 (Particolari titolari)</b> comma 1	art. 2, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171
comma 2	art. 2, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171
comma 3	art. 2, comma 3, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171
<b>Capo II</b> <b>Misure minime</b>	
<b>Art. 33 (Misure minime)</b>	cfr. art. 15, comma 2, l. n. 675/1996
<b>Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)</b>	---
<b>Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)</b>	---
<b>Art. 36 (Adeguamento)</b>	cfr. art. 15, comma 3, l. n. 675/1996
<b>Titolo VI</b> <b>Adempimenti</b>	
<b>Art. 37 (Notificazione del trattamento)</b> comma 1	art. 18, dir. 95/46/CE ; cfr. art. 7, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	---
comma 3	art. 28, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4	art. 13, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. n. 501/1998
<b>Art. 38 (Modalità di notificazione)</b> comma 1	art. 19, dir. 95/46/CE art. 7, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	art. 12, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 12, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 4	art. 7, comma 2, secondo periodo e art. 16, comma 1, l. n. 675/1996
comma 5	art. 12, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 6	---
<b>Art. 39 (Obblighi di comunicazione)</b> comma 1, lett. a)	art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
lett. b)	---
comma 2	---
comma 3	---
<b>Art. 40 (Autorizzazioni generali)</b> comma 1	art. 41, comma 7, l. n. 675/1996; art. 14, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
<b>Art. 41 (Richieste di autorizzazione)</b> comma 1	---
comma 2	art. 14, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 14, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 4	art. 14, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 14, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
<b>Titolo VII</b> <b>Trasferimento dei dati all'estero</b>	
	cfr. Artt. 25 e 26, dir. 95/46/CE
<b>Art. 42 (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)</b> comma 1	---
<b>Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)</b>	
comma 1	art. 28, comma 1, l. n. 675/1996 artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g), e 26, comma 2, l. n. 675/1996; art. 7, comma 4, d.lg n. 281/1999

<b>Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti)</b>	art. 28, comma 4, lett. g), l. n. 675/1996
<b>Art. 45 (Trasferimenti vietati)</b>	art. 28, comma 3, l. n. 675/1996
<b>Parte II</b> <b>Disposizioni relative a specifici settori</b>	
<b>Titolo I</b> <b>Trattamenti in ambito giudiziario</b> <b>Capo I</b> <b>Profili generali</b>	cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
<b>Art. 46 (Titolari dei trattamenti)</b>	---
<b>Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)</b>	art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. c) e d) e comma 2, l. n. 675/1996
<b>Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)</b>	---
<b>Art. 49 (Disposizioni di attuazione)</b>	---
<b>Capo II</b> <b>Minori</b>	
<b>Art. 50 (Notizie o immagini relative ai minori)</b>	---
<b>Capo III</b> <b>Informatica giuridica</b>	
<b>Art. 51 (Principi generali)</b>	---
<b>Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)</b>	---
<b>Titolo II</b> <b>Trattamenti da parte di forze di polizia</b> <b>Capo I</b> <b>Profili generali</b>	cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
<b>Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)</b>	art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. a) ed e) e comma 2, l. n. 675/1996
<b>Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)</b>	---
<b>Art. 55 (Particolari tecnologie)</b>	---
<b>Art. 56 (Tutela dell'interessato)</b>	---
<b>Art. 57 (Disposizioni di attuazione)</b>	---
<b>Titolo III</b> <b>Difesa e sicurezza dello Stato</b> <b>Capo I</b> <b>Profili generali</b>	art. 3, dir. 95/46/CE ;
<b>Art. 58 (Disposizioni applicabili)</b> comma 1	art. 4, commi 1, lett. b) e 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 4, commi 1, lett. e) e 2, l. n. 675/1996
comma 3	art. 15, comma 4, l. n. 675/1996
comma 4	---
<b>Titolo IV</b> <b>Trattamenti in ambito pubblico</b> <b>Capo I</b> <b>Accesso a documenti amministrativi</b>	
<b>Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)</b>	art. 43, comma 2, l. 675/1996; art. 16, comma 1, lett. c), d.lg. n. 135/1999
<b>Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)</b>	art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999
<b>Capo II</b> <b>Registri pubblici e albi professionali</b>	
<b>Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)</b> comma 1	art. 20, comma 1, lett. f), d.lg. n. 467/2001
comma 2	---
comma 3	---
comma 4	---
<b>Capo III</b> <b>Stato civile, anagrafi e liste elettorali</b>	
<b>Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari)</b>	art. 6 d.lg. n. 135/1999
<b>Art. 63 (Consultazione di atti)</b>	---

<b>Capo IV</b>	
<b>Finalità di rilevante interesse pubblico</b>	
<b>Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)</b> comma 1	art. 7, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 7, comma 3, d.lg. n. 135/1999
comma 3	art. 7, comma 2, d.lg. n. 135/1999
<b>Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)</b> comma 1	art. 8, commi 1 e 2, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 8, comma 3, d.lg. n. 135/1999
comma 3	art. 8, comma 4, d.lg. n. 135/1999
comma 4	art. 8, comma 5, d.lg. n. 135/1999
comma 5	art. 8, comma 6, d.lg. n. 135/1999
<b>Art. 66 (Materia tributaria e doganale)</b> comma 1	art. 10, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 10, comma 2, d.lg. n. 135/1999
<b>Art. 67 (Attività di controllo e ispettive)</b> comma 1, lett. a)	art. 11, comma 1, d.lg. n. 135/1999
lett. b)	art. 11, comma 3, d.lg. n. 135/1999
<b>Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni)</b> comma 1	art. 13, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 13, comma 2, d.lg. n. 135/1999
comma 3	art. 13, comma 3, d.lg. n. 135/1999
<b>Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)</b>	art. 14, d.lg. n. 135/1999
<b>Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)</b> comma 1	art. 15, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 15, comma 2, d.lg. n. 135/1999
<b>Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela)</b> comma 1	art. 16, comma 1, lett. a) e b), d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999
<b>Art. 72 (Rapporti con enti di culto)</b>	art. 21, d.lg. n. 135/1999
<b>Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)</b>	Prov. Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000
<b>Capo V</b>	
<b>Particolari contrassegni</b>	
<b>Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)</b>	---
<b>Titolo V</b>	
<b>Trattamento di dati personali in ambito sanitario</b>	
<b>Capo I</b>	
<b>Principi generali</b>	
<b>Art. 75 (Ambito applicativo)</b>	cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE art. 1. d. lg. N. 282/1999
<b>Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)</b> comma 1	Art. 23, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	---
comma 3	Art. 23, comma 3, (primo periodo), l. n. 675/1996
<b>Capo II</b>	
<b>Modalità semplificate per informativa e consenso</b>	
<b>Art. 77 (Casi di semplificazione)</b>	---

<b>Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)</b>	---
<b>Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari)</b>	---
<b>Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)</b>	---
<b>Art. 81 (Prestazione del consenso)</b>	---
<b>Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)</b>	
comma 1	---
comma 2	Art. 23, comma 1-quater, l. n. 675/1996
comma 3	---
comma 4	---
<b>Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)</b>	---
<b>Art. 84 (Comunicazione di dati all'interessato)</b>	
comma 1	art. 23, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2	---
<b>Capo III</b>	
<b>Finalità di rilevante interesse pubblico</b>	
<b>Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale)</b>	
comma 1	art. 17, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	---
comma 3	---
comma 4	art. 17, comma 2, d.lg. n. 135/1999
<b>Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico)</b>	
comma 1	
lett. a)	art. 18, d.lg. n. 135/1999
lett. b)	art. 19, d.lg. n. 135/1999
lett. c)	art. 20, d.lg. n. 135/1999
<b>Capo IV</b>	
<b>Prescrizioni mediche</b>	
<b>Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)</b>	art. 4, comma 2, d.lg. n. 282/1999
<b>Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)</b>	art. 4, comma 1, d.lg. n. 282/1999
<b>Art. 89 (Casi particolari)</b>	
comma 1	---
comma 2	art. 4, comma 4, d.lg. n. 282/1999
<b>Capo V</b>	
<b>Dati genetici</b>	
<b>Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)</b>	art. 17, comma 5, d.lg. n. 135/1999
comma 2	---
comma 3	art. 4, comma 3, l. n. 52 del 6 marzo 2001
<b>Capo VI</b>	
<b>Disposizioni varie</b>	
<b>Art. 91 (Dati trattati mediante carte)</b>	---
<b>Art. 92 (Cartelle cliniche)</b>	---
<b>Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)</b>	
comma 1	art. 16, comma 2, d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
comma 2	---
comma 3	---
<b>Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)</b>	---

<b>Titolo VI</b> <b>Istruzione</b> <b>Capo I</b> <b>Profili generali</b>	
<b>Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari)</b>	art. 12, d.lg. n. 135/1999
<b>Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti)</b> comma 1	art. 330-bis, (primo e secondo periodo)d.lg. n. 297 del 16 aprile 1994
comma 2	art. 330-bis, (terzo periodo), d.lg. n. 297/1994
<b>Titolo VII</b> <b>Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici</b> <b>Capo I</b> <b>Profili generali</b>	Cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13, par. 2, dir. 95/46/CE
<b>Art. 97 (Ambito applicativo)</b>	---
<b>Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico)</b>	artt. 22 e 23, d.lg. n. 135/1999
<b>Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)</b> Comma 1	art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996
comma 2	art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996
comma 3	art. 16, comma 2, lett. c-bis), l. 675/1996
<b>Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di ricerca)</b>	art. 6, comma 4, d.lg. n. 204/1998
<b>Capo II</b> <b>Trattamento per scopi storici</b>	
<b>Art. 101 (Modalità di trattamento)</b> comma 1	art. 7, comma 1, d.lg.n. 281/1999
comma 2	art. 7, comma 2, d.lg. n. 281/1999
comma 3	art. 7, comma 3, n. 281/1999
<b>Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta)</b> comma 1	art. 6, comma 1, d.lg. n. 281/1999
comma 2	art. 7, comma 5, d.lg. n. 281/1999
<b>Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi)</b>	---
<b>Capo III</b> <b>Trattamento per scopi statistici o scientifici</b>	
<b>Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)</b> comma 1	art. 10, comma 1, d.lg. n. 281/1999
comma 2	art. 10, comma 5, d.lg. n. 281/1999
<b>Art. 105 (Modalità di trattamento)</b> comma 1	art. 10, comma 3, d.lg. n. 281/1999
comma 2	art. 10, comma 2, d.lg. n. 281/1999
comma 3	---
comma 4	---
<b>Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta)</b> comma 1	art. 6, comma 1, d.lg. n. 281/1999
comma 2	art. 10, comma 6, d.lg. n. 281/1999
<b>Art. 107 (Trattamento di dati sensibili)</b> comma 1	art. 10, comma 4, d.lg. n. 281/1999
<b>Art. 108 (Sistema statistico nazionale)</b>	---
<b>Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della nascita)</b>	---
<b>Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)</b> comma 1	art. 5, comma 1, d.lg. n. 282/1999
	art. 5, comma 2, d.lg. n. 282/1999

<b>Titolo VIII Lavoro e previdenza sociale Capo I Profili generali</b>	
<b>Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta)</b> comma 1	art. 20, comma 2, lett. b), d.lg., n. 467/2001
<b>Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico)</b> comma 1	art. 9, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 9, comma 2, d.lg. n. 135/1999
comma 3	art. 9, comma 4, d.lg. n. 135/1999
<b>Capo II Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro</b>	
<b>Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza)</b>	cfr. art. 8, l. 20 maggio 1970, n. 300
<b>Capo III Divieto di controllo a distanza e telelavoro</b>	
<b>Art. 114 (Controllo a distanza)</b>	cfr. art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300
<b>Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio)</b> comma 1 e 2	art. 6, l. 2 aprile 1958, n. 339
<b>Capo IV Istituti di patronato e di assistenza sociale</b>	
<b>Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)</b> commi 1 e 2	art. 12, l. 30 marzo 2001, n. 152
<b>Titolo IX Sistema bancario, finanziario ed assicurativo Capo I Sistemi informativi</b>	
<b>Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)</b> comma 1	art. 20, comma 1, lett. e), d.lg. n. 467/2001
<b>Art. 118 (Informazioni commerciali)</b> comma 1	art. 20, comma 1, lett. d), d.lg. n. 467/2001
<b>Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio)</b>	---
<b>Art. 120 (Sinistri)</b>	art. 2, comma 5-quater 1, d.l. 28 marzo 2000, n. 70, conv. Da l. 26 maggio 2000, n. 137
<b>Titolo X Comunicazioni elettroniche Capo I Servizi di comunicazione elettronica</b>	
<b>Art. 121 (Servizi interessati)</b>	cfr. art. 3, direttiva n. 2002/58/CE
<b>Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato e dell'utente)</b>	cfr. Art. 5, par. 3, direttiva n. 2002/58/CE
<b>Art. 123 (Dati relativi al traffico)</b> comma 1	cfr. art. 6, direttiva n. 2002/58/CE art. 4, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171;
comma 2	art. 4, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3	art. 4, comma 3, d.lg. n. 171/1998
comma 4	---

comma 5	art. 4, comma 4, d.lg. n. 171/1998
comma 6	art. 4, comma 5, d.lg. n. 171/1998
<b>Art. 124 (Fatturazione dettagliata)</b>	cfr. art. 7, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1	art. 5, comma 3 (primo periodo), d.lg. n. 171/1998;
comma 2	art. 5, comma 1, d.lg. n. 171/1998
comma 3	art. 5, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 4	art. 5, comma 3 (secondo periodo), d.lg. n. 171/1998
comma 5	---
<b>Art. 125 (Identificazione della linea)</b>	cfr. art. 8, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1	art. 6, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
comma 2	art. 6, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3	art. 6, comma 3, d.lg. n. 171/1998
comma 4	art. 6, comma 4, d.lg. n. 171/1998
comma 5	art. 6, comma 5, d.lg. n. 171/1998
comma 6	art. 6, comma 6, d.lg. n. 171/1998
<b>Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione)</b>	cfr. art. 9, direttiva n. 2002/58/CE
<b>Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)</b>	cfr. art. 10, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1	art. 7, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
comma 2	art. 7, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3	---
comma 4	art. 7, comma 2-bis, d.lg. n. 171/1998
<b>Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)</b>	cfr. art. 11, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1	art. 8, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
<b>Art. 129 (Elenchi di abbonati)</b>	cfr. art. 12, direttiva n. 2002/58/CE
	art. 9, d.lg. n. 171/1998;
<b>Art. 130 (Comunicazioni indesiderate)</b>	cfr. art. 13, direttiva n. 2002/58/CE
	art. 10, d.lg. n. 171/1998;
<b>Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti)</b>	art. 3, d.lg. n. 171/1998
<b>Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)</b>	cfr. art. 15, direttiva n. 2002/58/CE
<b>Capo II</b>	
<b>Internet e reti telematiche</b>	
<b>Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta)</b>	art. 20, comma 2, lett. a), d.lg. n. 467/2001
<b>Capo III</b>	
<b>Videosorveglianza</b>	
<b>Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta)</b>	art. 20, comma 2, lett. g), d.lg. n. 467/2001
<b>Titolo XI</b>	
<b>Libere professioni e investigazione privata</b>	
<b>Capo I</b>	
<b>Profili generali</b>	
<b>Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta)</b>	art. 22, comma 4, lett. c), secondo periodo, l. n. 675/1996
<b>Titolo XII</b>	
<b>Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica</b>	
<b>Capo I</b>	
<b>Profili generali</b>	
<b>Art. 136 (Finalità giornalistiche ed altre manifestazioni del pensiero)</b>	
comma 1, lett. a)	art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. b) e c)	art. 25, comma 4 bis, l. n. 675/1996

<b>Art. 137 (Disposizioni applicabili)</b> comma 1, lett. a)	art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. b)	art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. c)	art. 28, comma 6, l. n. 675/1996
comma 2	art. 12, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996; art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3	art. 20, comma 1, lett. d), e art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
<b>Art. 138 (Segreto professionale)</b>	art. 13, comma 5, l. n. 675/1996
<b>Capo II Codice di deontologia</b>	
<b>Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)</b>	art. 25, commi 2, 3 e 4, l. n. 675/1996
<b>Titolo XIII Marketing diretto Capo I Profili generali</b>	
<b>Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta)</b>	art. 20, comma 2, lett. c), d.lg. n. 467/2001
<b>Parte III Tutela dell'interessato e sanzioni</b>	
<b>Titolo I Tutela amministrativa e giurisdizionale Capo I Tutela dinanzi al Garante Sezione I Principi generali</b>	Cfr. art. 22, dir. 95/46/CE
<b>Art. 141 (Forme di tutela)</b>	---
<b>Sezione II Tutela amministrativa</b>	
<b>Art. 142 (Proposizione dei reclami)</b>	---
<b>Art. 143 (Procedimento per i reclami)</b>	art. 21, comma 3, l. n. 675/1996; art. 31, comma 1, lett. c) e l), l. n. 675/1996
<b>Art. 144 (Segnalazioni)</b>	---
<b>Sezione III Tutela alternativa a quella giurisdizionale</b>	
<b>Art. 145 (Ricorsi)</b>	
comma 1	art. 29, comma 1, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 1, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 3	art. 29, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
<b>Art. 146 (Interpello preventivo)</b>	
comma 1	art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 3	---
<b>Art. 147 (Presentazione del ricorso)</b>	
comma 1, lett. a)	art. 18, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 501/1998
lett. b)	art. 18, comma 1, lett. c), -seconda parte- d.P.R. n. 501/1998
lett. c)	art. 18, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 501/1998
lett. d)	art. 18, comma 1, lett. c), -prima parte- d.P.R. n. 501/1998
lett. e)	art. 18, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 501/1998
alinea del comma 2	art. 18, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 501/1998
lett. a), b) e c)	art. 18, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 18, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 4	art. 18, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 18, alinea del comma 1, d.P.R. n. 501/1998

<b>Art. 148 (Inammissibilità del ricorso)</b>	
comma 1	art. 19, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 18, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
<b>Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso)</b>	
comma 1	art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	Art. 29, comma 3, l. n. 675/1996; art. 20, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 4	---
comma 5	art. 20, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 6	art. 20, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 7	art. 20, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
comma 8	Art. 29, comma 6 bis, l. n. 675/1996
<b>Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso)</b>	
comma 1	art. 29, comma 5, l. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 4, l. n. 675/1996
comma 3	---
comma 4	art. 20, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 20, comma 11, d.P.R. n. 501/1998
comma 6	---
<b>Art. 151 (Opposizione)</b>	
comma 1	art. 29, comma 6, l. n. 675/1996
comma 2	---
<b>Capo II Tutela giurisdizionale</b>	
<b>Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)</b>	
comma 1	art. 29, comma 8, l. n. 675/1996
comma 2	---
comma 3	---
comma 4	---
comma 5	---
comma 6	---
comma 7	---
comma 8	---
comma 9	---
comma 10	---
comma 11	---
comma 12	art. 29, comma 7, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 13	art. 29, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996
Comma 14	---
<b>Titolo II L'Autorità Capo I Il Garante per la protezione dei dati personali</b>	
<b>Art. 153 (Il Garante)</b>	
comma 1	art. 30, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 30, comma 3, primo e terzo periodo, l. n. 675/1996
comma 3	art. 30, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4	art. 30, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5	art. 30, comma 5, l. n. 675/1996
comma 6	art. 30, comma 6, l. n. 675/1996
comma 7	art. 33, (prima frase), l. n. 675/1996

<b>Art. 154 (Compiti)</b> alinea del comma 1	art. 31, alinea, l. n. 675/1996
lett. a)	art. 31, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996
lett. b)	art. 31, comma 1, lett. d), l. n. 675/1996
lett. C)	art. 31, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996
lett. D)	art. 31, comma 1, lett. e ed l), l. n. 675/1996
lett. e)	art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996
lett. f)	art. 31, comma 1, lett. m), l. n. 675/1996
lett. G)	---
lett. H)	art. 31, comma 1, lett. i), l. n. 675/1996
lett. i)	art. 31, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996
lett. l)	art. 31, comma 1, lett. a), l. n. 675/1996
lett. m)	art. 31, comma 1, lett. n), l. n. 675/1996
comma 2	art. 31, comma 1, lett. o), l. n. 675/1996
comma 3	art. 31, commi 5 e 6, l. n. 675/1996
comma 4	art. 31, comma 2, l. n. 675/1996
comma 5	---
comma 6	art. 40 l. n. 675/1996
<b>Capo II</b> <b>L'Ufficio del Garante</b>	
<b>Art. 155 (Principi applicabili)</b> comma 1	art. 33, comma 1-sexies, l. n. 675/1996
<b>Art. 156 (Ruolo organico e personale)</b> comma 1	art. 33, comma 1, ultimo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	---
comma 3	art. 33, commi 1-bis e 1-quater, l. n. 675/1996
comma 4	art. 33, comma 1-ter, l. n. 675/1996
comma 5	art. 33, comma 1-quinquies, l. n. 675/1996
comma 6	---
comma 7	art. 33, comma 4, l. n. 675/1996
comma 8	art. 33, comma 6, l. n. 675/1996
comma 9	art. 33, comma 6 bis, l. n. 675/1996
comma 10	art. 33, comma 2, l. n. 675/1996
<b>Capo III</b> <b>Accertamenti e controlli</b>	
<b>Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)</b> comma 1	art. 32, comma 1, l. n. 675/1996
<b>Art. 158 (Accertamenti)</b> comma 1	art. 32, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 32, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3	art. 32, comma 3, l. n. 675/1996; art. 15, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
<b>Art. 159 (Modalità)</b> comma 1	art. 15, commi 6, e 7, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 32, comma 4, l. n. 675/1996; art. 15, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 15, commi 2, e 7, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 4	Art. 15, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	Art. 15, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
comma 6	art. 32, comma 5, l. n. 675/1996

<b>Art. 160 (Particolari accertamenti)</b>	
comma 1	art. 32, comma 6, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	art. 32, comma 6, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 3	art. 32, comma 7, primo e secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4	art. 32, comma 7, terzo periodo, l. n. 675/1996
comma 5	---
comma 6	---
<b>Titolo III Sanzioni Capo I Violazioni amministrative</b>	cfr. Art. 24, dir. 95/46/CE
<b>Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all'interessato)</b>	
comma 1	art. 39, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
<b>Art. 162 (Altre fattispecie)</b>	
comma 1	art. 16, comma 3, l. n. 675/1996
comma 2	art. 39, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
<b>Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione)</b>	
comma 1	art. 34, comma 1, l. n. 675/1996
<b>Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante)</b>	
comma 1	art. 39, comma 1, l. n. 675/1996
<b>Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante)</b>	
comma 1	---
<b>Art. 166 (Procedimento di applicazione)</b>	
comma 1	art. 39, comma 3, l. n. 675/1996
<b>Capo II Illeciti penali</b>	
<b>Art. 167 (Trattamento illecito di dati)</b>	
comma 1	art. 35, comma 1, l. n. 675/1996; art. 11, d. lg. 171/1998
comma 2	art. 35, comma 2, l. n. 675/1996
<b>Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)</b>	
comma 1	art. 37-bis, comma 1, l. n. 675/1996
<b>Art. 169 (Misure di sicurezza)</b>	
comma 1	art. 36, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 36, comma 2, l. n. 675/1996
<b>Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)</b>	
comma 1	art. 37, comma 1, l. n. 675/1996
<b>Art. 171 (Altre fattispecie)</b>	---
<b>Art. 172 (Pene accessorie)</b>	
comma 1	art. 38, comma 1, l. n. 675/1996
<b>Titolo IV Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali Capo I Disposizioni di modifica</b>	
<b>Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)</b>	---
<b>Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)</b>	---
<b>Art. 175 (Forze di Polizia)</b>	---
<b>Art. 176 (Soggetti pubblici)</b>	---
<b>Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)</b>	---

<b>Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria)</b>	---
comma 1	
comma 2	---
comma 3	art. 4, comma 5, d. lg. N. 282/1999
comma 4	---
comma 5	---
<b>Art. 179 (Altre modifiche)</b>	---
<b>Capo II</b>	
<b>Disposizioni transitorie</b>	
<b>Art. 180 (Misure di sicurezza)</b>	---
<b>Art. 181 (Altre disposizioni transitorie)</b>	
comma 1	---
comma 2	---
comma 3	---
comma 4	art. 13, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	---
comma 6	---
<b>Art. 182 (Ufficio del Garante)</b>	---
<b>Capo III</b>	
<b>Abrogazioni</b>	
<b>Art. 183 (Norme abrogate)</b>	---
<b>Capo IV</b>	
<b>Norme finali</b>	
<b>Art. 184 (Attuazione di direttive europee)</b>	---
comma 1	
comma 2	---
comma 3	art. 43, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
<b>Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)</b>	---
<b>Art. 186 (Entrata in vigore)</b>	---